

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3221

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOTTI, BUFFONE, ALLOCCA, AZZARO, BARBERI, BALDI, BARBI, BIANCO, BOLDRIN, BOLOGNA, BOTTARI, BOFFARDI INES, BOSCO, CAIATI, CALVETTI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CERUTI, CORTESE, CRISTOFORI, COCCO MARIA, de MEO, DALL'ARMELLINA, DI LISA, DI LEO, DI GIANNANTONIO, FUSARO, FRACASSI, FELICI, LIMA, LOBIANCO, LUCCHESI, GRANELLI, MAGGIONI, DRAGO, SORGI, RADI, SEMERARO, VAGHI, STELLA, SPADOLA, SALOMONE, BERTUCCI, PATRINI, VECCHIARELLI, CANESTRARI, SCHIAVON, LOSPINOSO SEVERINI, LAFORGIA, MAROTTA, MERENDA, VILLA, VALEGGIANI, TRAVERSA, SIMONACCI, FOSCHI, SANGALLI, ZAMBERLETTI, ROGNONI, TANTALO, TURNATURI, MANCINI ANTONIO, URSO, de STASIO, SPORA, FORNALE, BIMA, PERDONÀ

Presentata il 18 marzo 1971

Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ha lo scopo di riordinare talune disposizioni concernenti l'avanzamento, il trattamento economico e lo stato dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze di polizia per

meglio adeguare le disposizioni medesime al complesso delle norme di recente perfezionate con i decreti presidenziali emanati in forza della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249, recante norme per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato,

per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

La nostra attenzione è stata richiamata dalla normativa concernente l'avanzamento degli anzidetti militari di truppa, il loro trattamento economico ed i limiti per la cessazione dal servizio continuativo (unitamente, in questo ultimo caso, ai sottufficiali) vigenti nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza al fine di perfezionare le relative disposizioni, che resteranno sostanzialmente immutate.

Lo scopo che perseguiamo è, infatti, quello di aggiungere a quanto di buono sin qui è stato fatto a favore dei militari di truppa delle Forze di polizia alcuni perfezionamenti che riconoscano nella giusta misura i meriti e le aspettative dei tutori dell'ordine, ai quali deve andare il nostro più ampio plauso: ed in ciò siamo sicuri di renderci interpreti dei sentimenti di tutta la nazione.

Le modificazioni che vi proponiamo riguardano:

- 1) l'avanzamento ed appuntato;
- 2) le aliquote di detrazione ai fini del computo degli aumenti periodici biennali di stipendio;
- 3) il ripristino dell'indennità « mensile » e simili, corrispondente a quella « militare » degli ufficiali e dei sottufficiali;
- 4) lievi ritocchi ai limiti d'età previsti per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

1) e 2) Avanzamento ad appuntato e aliquote di detrazione ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

L'articolo 24 della legge del 1968, n. 249, prevede la promozione a ruolo aperto ad appuntato dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia al compimento dei seguenti periodi di servizio:

- 20 anni nel 1968;
- 19 anni nel 1969;
- 18 anni nel 1970;
- 17 anni dal 1971 in poi.

Una così lunga permanenza nel grado di carabiniere e di corrispondenti non appare ulteriormente giustificata in considerazione dei sensibili miglioramenti in materia di avanzamento concessi a categorie similari in occasione dell'emanazione delle norme dele-

gale sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni degli impiegati civili dello Stato (decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079).

A fronte dei 17 anni sopra indicati può rivelarsi, ad esempio, come:

il personale civile della carriera ausiliaria possa pervenire alla massima qualifica di commesso capo, con annesso parametro di stipendio di 165, dopo tredici anni dall'assunzione in ruolo;

i vigili del fuoco pervengono al parametro di stipendio di 165 dopo appena sei anni dall'ingresso in carriera.

Per eliminare le disparità sopraindicate, in armonia del resto con i principi perequativi perseguiti dalla legge di riassetto n. 249 del 1968, è necessario ridurre il periodo di permanenza nei gradi di carabiniere e corrispondenti quanto meno da 17 a 14 anni. Ovviamente, sulla base di quanto già disposto dall'articolo 24 sopra citato, la riduzione anzidetta potrà essere graduata nell'arco di tre anni, promuovendo ad appuntato nel 1972 i militari di truppa delle Forze di polizia con 16 anni di servizio, nel 1973 quelli con 15 anni e dal 1974 in poi quelli con 14 anni.

Le anzidette modifiche impongono anche la contestuale revisione delle disposizioni che stabiliscono le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio per gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo (rispettivamente anni 6 e anni 2, ai sensi della nota n. 6 alla Tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

Ove, infatti, non si abrogassero tali detrazioni, l'anticipata progressione nella carriera non si tradurrebbe in un corrispondente vantaggio sulle misure degli stipendi.

Al riguardo è significativo il seguente prospetto ove vengono posti a raffronto i parametri di stipendio dei militari di truppa delle Forze di polizia:

- secondo quanto previsto attualmente (colonna 2);
- conseguenti alla sola anticipazione di tre anni nella promozione ad appuntato (colonna 3);

relativi a tale anticipazione ed alla abrogazione delle disposizioni concernenti le detrazioni dell'anzianità di servizio, stabilite per la prima volta con la legge del 1968, n. 249 (colonna 4).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Anni di servizio	GRADO O POSIZIONE	Parametro		GRADO O POSIZIONE	Parametro		GRADO O POSIZIONE	Parametro	
		iniziale	effettivo		iniziale	effettivo		iniziale	effettivo
0	Ferma . .	115	115	Ferma .	115	115	Ferma .	115	115
1			115			115			115
2			117,875			117,875			117,875
3	Rafferma .	124	127,100	Rafferma	124	127,100	Rafferma	124	127,100
4			130,200			130,200			130,200
5			130,200			130,200			130,200
6			133,300			133,300			133,300
7			133,300			133,300			133,300
8			136,400			136,400			136,400
9	Serv. cont. .	138	148,350	Serv. cont.	138	148,350	Serv. cont.	138	151,800
10			151,800			151,800			155,250
11			151,800			151,800			155,250
12			155,250			155,250			158,700
13			155,250			155,250			158,700
14			158,700	Appuntato	150	165	Appuntato	150	176,250
15			158,700			165			176,250
16			162,150			168,750			180
17	Appuntato .	150	168,750			168,750			180
18			172,500			172,500			183,750
25			183,750			183,750			195
30			195			195			206,250
34			202,500			202,500			213,750

È evidente come la soluzione indicata alla colonna 3 comporterebbe un limitatissimo correttivo interessante i soli militari fra i 14 e i 16 anni di servizio.

Più equa appare invece la soluzione di cui alla colonna 4, che allinea la posizione retributiva dei militari di truppa delle Forze di polizia a quella di altre categorie simi-

lari del personale civile statale, pur differendo ancora, già nei gradi iniziali, dalla scala parametrica concessa ai vigili del fuoco, come dalla seguente dimostrazione:

Anni di servizio	GRADO O POSIZIONE	Parametro		QUALIFICA	Parametro	
		iniziale	effettivo		iniziale	effettivo
0	Ferma	115	115	Vigile	120	120
1			115	Vigile	140	120
2			117,875			140
3	Rafferma	124	127,100			140
4			130,200			143,500
5			130,200			143,500
6			133,300	Vigile	165	165
7			133,300			165
8			136,400			169,125
9	Servizio continuativo	138	151,800	Vigile	165	169,125
10			155,250			173,250
11			155,250			173,250
12			158,700			177,375
13			158,700			177,375
14	Appuntato	150	176,250			181,500
25			195			198
30			206,250			210,375

3) Indennità mensile.

L'indennità « mensile » dei militari di truppa delle Forze di polizia (corrispondente, sia pure con diversa denominazione, a quella « militare » dei sottufficiali e degli ufficiali) negli anni 1965 e 1966, in attuazione delle disposizioni sul « conglobamento » negli stipendi delle indennità accessorie del personale statale (decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749) venne interamente assorbita.

Si verifica, quindi, attualmente l'incongruenza che tale indennità viene corrisposta,

sia pure in misure inadeguate, ai sottufficiali e agli ufficiali e non anche agli anzidetti militari di truppa.

Poiché l'indennità medesima è in relazione allo « stato » di militare e deve considerarsi compensativa dei particolari oneri, disagi e rischi propri di tale posizione, appare del tutto ingiustificata l'attuale esclusione.

Allo scopo di sopperire a tale carenza e considerando i valori dell'indennità « militare » delle categorie sottufficiali ed ufficiali, che, per ovvie esigenze di bilancio, non si propone di rivalutare, è necessario che venga ripristinata quanto meno l'indennità

« mensile » e corrispondente a favore dei militari di truppa nelle seguenti misure:

- lire 1.000 mensili per i celibi;
- lire 5.000 mensili per gli ammogliati.

4) Limiti d'età.

Un'altra esigenza perequativa, insorgente nell'ambito medesimo delle Forze armate e

di polizia, riguarda i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che vengono attualmente collocati in congedo con anticipi spesso notevoli rispetto ai parigrado dell'Esercito e degli altri Corpi di polizia, come dimostrato nella seguente tabella:

GRADI	Esercito (varie armi)	Carabinieri e Guardia di finanza	Corpo Guardie di pubblica sicurezza
Maresciallo maggiore	56	56	60
Maresciallo capo e ordinario	56	55	60
Brigadiere e vicebrigadiere	56	54	60
Appuntato	—	53	56
Carabiniere e gradi corrispondenti	—	49	56

Allo scopo di rendere più armonici i limiti di età di cui trattasi, andando contestualmente incontro ad una sentita aspirazione delle categorie interessate, che ben si concilia con l'interesse finanziario dello Stato (minore spesa a carico del bilancio nella partita pensioni), è opportuno unificare ad anni 56 i limiti d'età per la cessazione dal servizio dei marescialli, brigadieri e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed aumentare ad anni 55, unificandoli, quelli degli appuntati e militari di truppa degli stessi Arma e Corpo.

* * *

Attese le particolari finalità che perseguiamo, si confida nella sollecita approvazione del provvedimento che risulta così suddiviso:

Articolo 1. — Anticipazione della promozione ad appuntato al 14° anno di servizio;

Articolo 2. — Abrogazione delle aliquote di detrazione previste per il computo degli aumenti periodici di stipendio dei militari di truppa delle Forze di polizia;

Articolo 3. — Ripristino dell'indennità « mensile » e corrispondenti per gli anzidetti militari di truppa;

Articolo 4. — Aumento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Poiché l'aumento di cui trattasi verrebbe ad essere, al massimo, di 2 anni, è stata prevista una disposizione transitoria per effetto della quale per un periodo di pari durata è lasciata facoltà agli interessati di optare per i limiti d'età precedentemente vigenti;

Articolo 5. — Onere finanziario del provvedimento indicato in lire 6.550.000.000 per l'anno finanziario 1971, così ripartito:

lire 3.300.000.000, per l'applicazione dell'articolo 2;

lire 3.250.000.000, per quanto concerne l'articolo 3.

L'onere anzidetto, valutato per il solo secondo semestre dell'anno 1971, verrà a duplicarsi per i successivi esercizi, con l'aggiunta di lire 200 milioni per l'applicazione del disposto dell'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969, 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972, 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi ».

ART. 2.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla Tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1971, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

ART. 3.

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta agli appuntati ed ai militari di gruppo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli appuntati ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie scelte e alle guardie del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con decorrenza dal 1° luglio 1971, nelle seguenti misure mensili:

celibi, lire 1.000;

ammogliati, lire 5.000.

ART. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59;
marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56;
appuntato e militare di truppa, 55.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età previsti dalla legge 18 ottobre 1962 n. 1499.

In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuto per età.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 6.550 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.